

Sanità

Il medico specializzando può essere condannato per danno erariale

Si risponde per l'errore commesso dall'équipe di un intervento chirurgico

Rosa Sciatta

La condanna per danno erariale per l'errore in sala operatoria può colpire anche il medico specializzando. Lo ha deciso la Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, con la sentenza 139 resa l'11 settembre 2025.

La Corte ha deciso un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso nei confronti di un medico specializzando, terzo operatore di un'équipe chirurgica, per danno erariale conseguente alla morte di un paziente per le complicazioni seguite all'intervento chirurgico in cui era stato commesso un errore nella sutura.

A seguito della condanna penale definitiva dei tre medici per omicidio colposo e della transazione dell'azienda sanitaria con gli eredi del paziente, la Procura regionale della Corte dei conti ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa per il danno erariale indiretto.

In primo grado, è stata accolta l'istanza di rito abbreviato dei due medici strutturati, la cui po-

sizione è stata dunque stralciata. Quanto al medico specializzando, è stato condannato a pagare una quota del danno.

Questi ha quindi proposto appello, che i giudici contabili in secondo grado hanno integralmente respinto.

Nel merito, la Corte ha valorizzato il giudicato penale (articolo 651 del Codice di procedura penale), che ha accertato la sussistenza del fatto, la sua illiceità e la responsabilità di tutti i componenti dell'équipe. La colpa grave dello specializzando è stata ravvisata nella mancata segnalazione di un errore macroscopico e facilmente percepibile, ossia l'assenza delle graffette metalliche di sutura, visibili "de visu" durante l'intervento.

La Corte ribadisce il principio della responsabilità d'équipe, secondo cui ciascun sanitario è tenuto al rispetto delle regole di diligenza e al controllo funzionale al corretto esito dell'attività comune, indipendentemente dal ruolo gerarchico rivestito. Non si può invocare il principio di affidamento,

quando l'errore altrui sia riconoscibile con l'ordinaria diligenza richiesta in relazione alla qualifica professionale posseduta.

La posizione di medico specializzando non esclude di per sé la responsabilità, dato che la normativa sulla formazione specialistica (decreto legislativo 368/1999) prevede la partecipazione alle attività e alle responsabilità proprie della disciplina, con progressiva assunzione di compiti assistenziali.

Infine, viene confermata la sussistenza del nesso causale: l'omissione del terzo operatore ha concorso causalmente all'evento, poiché la segnalazione dell'errore avrebbe consentito una tempestiva sutura manuale, evitando il decesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 13%